



ISTITUZIONE DEL SISTEMA TERZIARIO DI ISTRUZIONE TECNOLOGICA SUPERIORE

Art. 13

Monitoraggio e valutazione

Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, e' realizzato dal Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza, ed e' attuato, in conformita' a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e' realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'universita' e della ricerca, con la possibilita' di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attivita' di valutazione della formazione superiore. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui al capo II nonche' le modalita' per il loro periodico aggiornamento sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, ovvero, nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. All'attuazione del presente articolo si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, e, per quanto di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attivita' di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Versione in vigore dal 26 luglio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore
Estremi	Legge 15 luglio 2022, n. 99
Capo	IV — Anagrafe nazionale degli studenti, banca dati nazionale, monitoraggio e valutazione

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/istituzione-del-sistema-terziario-di-istruzione-tecnologica-superiore/art-13-monitoraggio-e-valutazione>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it